

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

(Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015¹ sull'infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 129

¹ Gli obblighi di cui agli articoli 27, 28 capoversi 2-4, 30 capoversi 2 e 3, 31, 36 capoverso 2, 37 capoversi 1 lettera d e 2, 40 secondo periodo e 41-43 devono essere adempiuti al più tardi dopo il 1° gennaio 2018.

² Fino al 31° dicembre 2017 la deroga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 37 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo secondo l'articolo 32 capoverso 3 LInFi o uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.

II

L'ordinanza del 2 dicembre 1996² sulle borse è modificata come segue:

Art. 58a

¹ Gli obblighi di cui agli articoli 30 capoverso 2 e 31 capoversi 1 lettera d e 2 devono essere adempiuti al più tardi dopo il 1° gennaio 2018.

² Fino al 31° dicembre 2017 la deroga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 31 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo secondo

¹ RS 958.11

² RS 954.11

l'articolo 32 capoverso 3 LInFi o uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr